Vittoria Assicurazioni VITTORIA FORMULA LAVORO

FONDO PENSIONE APERTO
Istituito da VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
(Gruppo Vittoria Assicurazioni)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 22
Istituito in Italia

Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano
Numero verde 800.01.66.11
previdenza.vittoria@pec.vittoriaassicurazioni.it
www.vittoriaassicurazioni.com

Documento sul Regime Fiscale

Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.300,00 euro annui. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 26.500,00 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi Euro 7.950,00 annui).

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300,00 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di *reintegro* della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027):

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità`;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Versamento al Fondo Pensione del TFR pregresso

È consentito devolvere al Fondo Pensione il TFR maturato ed accantonato secondo la statuizione di cui all'Art. 2120 Cod. Civ. presso il proprio datore di lavoro. Il versamento al fondo pensione delle quote di TFR pregresso avviene in neutralità d'imposta (cioè senza applicazione di imposta) in base all'Art. 19, comma 4 del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari

Le somme versate al fondo pensione concorreranno pertanto ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito. Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualificazione di "vecchi iscritti" per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR maturato.

Comunicazione dell'aderente

Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Contributi reintegrati (anticipazione reintegrata) con effetto fiscale

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300,00 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale. In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

Contributi da premio di risultato

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000(aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027):

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità`;

- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Tali contributi sono versati dal datore di lavoro con indicazione in apposita distinta e sono riportati nella Certificazione unica. La comunicazione degli stessi da parte dell'aderente si rende necessaria solo nei casi di omessa o errata indicazione da parte del datore di lavoro.

Regime fiscale del Fondo Pensione

Il fondo pensione aperto è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20,00% da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Tuttavia, si segnala che l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare dei proventi riconducibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai paesi facenti parte della c.d. "white list". In tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione, pari al 12,50%, applicabile ai proventi dei titoli pubblici ed assimilati. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva - rettificato per tenere conto, in aumento, delle somme erogate e, in diminuzione, dei contributi ricevuti - il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. L'imposta viene applicata dalla Compagnia e viene prelevata direttamente dal patrimonio investito. L'eventuale risultato negativo sarà computato in riduzione dei risultati degli anni successivi, per l'intero importo che troverà in essi capienza. I rendimenti indicati nei documenti di Vittoria Formula Lavoro sono quindi già al netto di questo onere.

Regime fiscale delle prestazioni pensionistiche

Il "Nuovo regime fiscale" delle prestazioni, in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede che le stesse siano regolate fiscalmente da tre distinti regimi: a) regime delle somme maturate al 31.12.2000, b) regime delle somme maturate dal 1.1.2001 al 31.12.2006 e c) regime delle somme maturate dal 1.1.2007.

Di seguito si forniscono le indicazioni relative a Prestazioni, Anticipazioni e Riscatti relativi alle somme maturate dal 2007, con gli eventuali distinguo relativi a Vecchi e Nuovi iscritti. Si precisa che in caso di presenza di anticipi pregressi, dal totale imposte riferite ai montati fino al 31.12.2006 devono essere detratte le imposte precedentemente pagate in sede di anticipo.

Per quanto riguarda le informazioni sui regimi fiscali dei due periodi precedenti si rinvia alle successive tabelle di dettaglio.

Premessa

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare, da erogarsi con le modalità di cui ai due punti successivi, si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La prestazione pensionistica può essere erogata in forma di capitale o, alternativamente, in forma di rendita vitalizia, in forma di rendita a tempo definito e prelievi liberamente determinabili o in forma di erogazione frazionata; l'erogazione in capitale è limitata al 50% per i nuovi iscritti, qualora la rendita vitalizia immediata derivante dalla conversione del 70% del montante del

periodo post 2007 (al netto delle anticipazioni erogate) sia superiore al 50% dell'assegno sociale INPS. In caso diverso può essere erogato l'intero capitale.

I vecchi iscritti possono accedere comunque alla prestazione totale in forma di capitale con applicazione del regime fiscale vigente alla data del 31/12/2006 (cd "Vecchio regime fiscale"), salvo la facoltà di optare per il "Nuovo regime fiscale", assumendo però conseguentemente gli stessi obblighi civilistici (e le deroghe) validi per i "nuovi iscritti" sopra descritti.

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

È fiscalmente imponibile la parte della prestazione rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione e dei contributi che non sono stati dedotti (ad esempio per superamento del plafond di contribuzione deducibile).

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Definizione di "periodo di partecipazione" nel nuovo regime fiscale

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta dal 15 al 9%, (dal 20% al 15% in caso di Prestazione di capitale tramite "erogazione frazionata"), si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore (anche in assenza di trasferimento dall'uno all'altro Fondo).

Prestazioni in forma periodica (Rendita vitalizia)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è assoggettata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%.

In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può optare per le seguenti tipologie:

- *Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili*

Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi liberamente determinabili, nonché al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario si applica il regime fiscale previsto con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale. Pertanto, la parte imponibile della prestazione erogata in forma rendita a durata definita e dei prelievi liberamente determinabili (nonché del riscatto da parte degli aventi titolo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia) è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). I rendimenti maturati durante il periodo di erogazione sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (aliquota del 20%). Per il montante ante 2007 si faccia riferimento a quanto indicato nella tabella riassuntiva a fine documento.

- *Prestazione in forma erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni*

La parte imponibile della prestazione in forma di erogazione frazionata in un periodo non inferiore a 5 anni é assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%). I rendimenti maturati durante il periodo di erogazione sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (aliquota del 20%). Per il montante ante 2007 si faccia riferimento a quanto indicato nella tabella riassuntiva a fine documento.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale e 'assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (ed un'aliquota minima del 9%).

R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata di cui all'art.11, comma 4, d.lgs 252/2005)

La parte imponibile della R.I.T.A. è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (ed un'aliquota minima del 9%). Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di R.I.T.A. è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto "Regime fiscale del fondo pensione". Ai sensi dell'art. 11 comma 4-quater del decreto legislativo 252 del 2005 le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e

successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale, cioè soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (ed un'aliquota minima del 9%).

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

Riscatti

Sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale le somme erogate:

- a titolo di riscatto parziale della posizione individuale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita`, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- a titolo di riscatto totale della posizione individuale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- a titolo di riscatto della posizione individuale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte. art. 14 comma 5, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23%.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono assoggettate ad imposta sostitutiva sul rendimento maturato in corso d'anno nella misura del 20%. I rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché´ da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

Imposta di successione

Con riferimento all'imposta di successione (ripristinata per effetto dell'articolo 6 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dall'artico lo 1, commi 77, 78 e 79 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 70/E del 18/12/2007, ha chiarito che le prestazioni percepite dagli eredi sono escluse dall'applicazione di detta imposta al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

TABELLE DI DETTAGLIO REGIME

Prestazioni pensionistiche

Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
In forma di rendita vitalizia	Tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9% (aliquota del 26% su rivalutazione della rendita)
In forma di rendita a durata definita	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Prelievi liberamente determinabili	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 20% fino al 15%
In forma di capitale	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Prestazione pensionistica tutta in capitale con opzione "vecchio" iscritto	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari tassati al 12,50%)	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione

R.I.T.A (Rendita integrativa temporanea anticipata)

Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
R.I.T.A.	Aliquota dal 15% fino al 9% (possibilità di optare per tassazione ordinaria) sia per dipendenti pubblici che per i privati		

Anticipazioni

Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
Spese sanitarie	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Acquisto/Ristrutturazione prima casa	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%
Ulteriori esigenze	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%

Riscatto parziale (fiscalmente agevolato)

Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Mobilità	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa dipendente volontà delle parti	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria a zero e della durata minima di 12 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%

Riscatto Totale (fiscalmente agevolato)

Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Riscatto per premorienza	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%

Riscatto totale o parziale per perdita dei requisiti (cause diverse)

Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
Ex art. 14 c.5, d.lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento ecc.)	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota del 23%
Ex art. 14 c.5, d.lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilita', fallimento ecc..)	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%